



## **STATUTO del "CIRCOLO TENNIS LA SPEZIA società cooperativa polisportiva dilettantistica"**

### **TITOLO I - COSTITUZIONE, DURATA E SCOPI**

#### **Art. 1 - Denominazione**

La cooperativa è denominata "CIRCOLO TENNIS LA SPEZIA società cooperativa polisportiva dilettantistica". La cooperativa intende continuare l'attività già svolta dalla Associazione che esisteva a La Spezia sin dal 1928 sotto la denominazione di "Law Tennis Club Spezia". I colori sociali sono "bianco e blu".

Alla cooperativa si applicano le disposizioni sulle società cooperative e, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

#### **Art. 2 - Sede**

La cooperativa ha sede nel Comune della Spezia, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La sede amministrativa è situata presso la sede sociale.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

#### **Art. 3 - Durata**

La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

#### **Art. 4 - Scopo e attività mutualistica**

La cooperativa ha scopo mutualistico, non ha scopo di lucro e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.

La cooperativa è caratterizzata dalla democraticità della struttura e dalla gratuità delle cariche sociali.

La cooperativa svolge la propria attività in favore dei soci consumatori o utenti di beni o servizi.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

#### **Art. 5 - Oggetto**

In conformità agli interessi e ai requisiti dei propri soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è:

a) la divulgazione, la promozione e la pratica del tennis e di ogni altra attività sportiva, nonché l'attività volta a favorirne l'informazione e lo sviluppo anche mediante la realizzazione dei relativi impianti;

b) la formazione, la preparazione e la gestione di attività sia agonistiche che non agonistiche nell'ambito delle discipline sportive riconosciute, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni e degli enti di promozione sportiva ai quali la cooperativa intenderà aderire;

c) lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e degli enti di promozione sportiva, nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. La Cooperativa si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I..

La società potrà perciò organizzare scuole, corsi e manifestazioni inerenti agli scopi sociali, gestire centri sportivi, incontri, feste e tutto ciò che si possa ritenere utile e/o necessario al conseguimento degli scopi sociali.

La società potrà costruire i propri centri sportivi ed acquistare le attrezzature atte al conseguimento degli scopi sociali; a tal fine, essa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie, necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.

La società potrà quindi prestare garanzie reali e non reali a favore di terzi e potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto

analogo o affine o connesso al proprio.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

La società potrà inoltre promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

La società potrà, fra l'altro:

- aderire ad enti ed organismi consortili, economici e fideiussori diretti anche a sviluppare e consolidare il movimento cooperativo e ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi garanzia, sotto qualsiasi forma, per ottenere il credito alla società presso banche ed enti, sempre per il conseguimento degli scopi sociali.

## **TITOLO II - SOCI**

### **Art. 6 - Numero e requisiti dei soci**

Il numero dei soci è illimitato e comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono soci fondatori tutti quelli intervenuti all'atto costitutivo della società cooperativa.

Possono essere soci:

- tutte le persone fisiche maggiorenni;
- le persone giuridiche pubbliche e private.

### **Art. 7 - Procedura di ammissione**

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, che ne delibererà o meno l'ammissione; per deliberare l'ammissione, è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi.

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ovvero con deliberazione dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può - entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego - chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima convocazione successiva.

Eventuali soci onorari potranno essere nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 8 - Diritti dei soci**

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto e il diritto al controllo (quest'ultimo nei limiti stabiliti dall'art. 2545-bis c.c.).

Il socio avrà diritto di frequentare la sede e di utilizzare gli impianti sportivi unitamente ai familiari, secondo i criteri stabiliti da un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, dietro pagamento delle azioni e dei contributi annualmente fissati all'inizio di ogni esercizio dallo stesso Consiglio.

### **Art. 9 - Obblighi dei soci**

Il socio ammesso deve versare:

- l'importo delle azioni sottoscritte, aumentato del sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;

- un contributo da determinarsi dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale in relazione alle spese previste ed in relazione alla diversa utilizzazione dei servizi sociali da parte dei soci.

Dopo che il socio ha ricevuto la comunicazione della delibera di ammissione, le azioni sottoscritte dovranno essere immediatamente liberate.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a fare tempestiva annotazione delle variazioni comunicate nel libro dei soci.

Il socio che non avesse provveduto al pagamento dei contributi sociali entro i termini e con le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione, sarà dichiarato moroso, perdendo i diritti previsti dal terzo comma dell'articolo 8.

Qualora ricorrano casi eccezionali, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di esentare, parzialmente o totalmente, uno o più soci dal pagamento del contributo annuale (per la durata di un anno); in tal caso, il Consiglio determinerà i beneficiari, che non dovranno superare il numero di dieci.

### **Art. 10 - Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori**

Le azioni dei soci cooperatori possono essere cedute con il gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

### **Art. 11 - Recesso**

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni sulle società cooperative e dalle disposizioni sulle società per azioni in quanto compatibili.

Sono cause di recesso (a titolo esemplificativo):

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c) la deliberazione di trasformazione della cooperativa in un altro tipo di società o in un altro ente;
- d) la deliberazione di proroga della durata della società.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Gli amministratori non possono delegare le loro competenze in materia di recesso.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

### **Art. 12 - Esclusione**

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- a) qualora non venga effettuato il pagamento delle azioni sottoscritte;
- b) nei casi in cui il socio danneggi moralmente o materialmente la società oppure crei gravi dissidi o disordini tra i soci;
- c) qualora non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto o nell'eventuale regolamento interno o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- d) quando, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo

verso la società;

e) qualora non siano state pagate le quote annue deliberate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine di sei mesi dalla scadenza;

f) in tutti gli altri casi previsti dalla legge e/o dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa; detta intimazione deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata..

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

#### **Art. 13 - Morte del socio**

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune che avrà diritto a frequentare con i propri familiari la sede sociale e gli impianti sportivi.

La nomina del rappresentante comune non è necessaria se il socio defunto possedeva più azioni ed esse vengono ripartite tra gli eredi.

#### **Art. 14 - Liquidazione e rimborso delle azioni**

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, avranno diritto al rimborso del valore nominale delle azioni oppure del minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio ed il pagamento dovrà essere effettuato nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla approvazione del bilancio.

In mancanza della domanda di rimborso, le somme spettanti ai soci uscenti od agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva straordinaria.

#### **Art. 15 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi**

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

### **TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE**

#### **Art. 16 - Patrimonio sociale**

La società è una società cooperativa polisportiva dilettantistica per azioni.

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria, formata anche dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma del presente statuto;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto a fini sportivi.

Nessun socio può avere un numero di azioni superiore a 20 (venti).

### **TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

#### **Art. 17 - Bilancio**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio di esercizio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Gli amministratori, nella stessa assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, devono presentare la relazione sulla gestione; nella predetta relazione, gli amministratori devono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

### **Art. 18 - Utili**

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento, ai sensi dell'art. 2545-quater del c.c.;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, qualora sia previsto dalla legge;

c) alle riserve straordinarie indivisibili.

In ogni caso gli utili di bilancio, comunque destinati, dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive dilettantistiche della società stessa; di conseguenza, i proventi dell'attività svolta non potranno, in alcun caso, essere attribuiti ai soci, neanche in forma indiretta.

## **TITOLO V - ORGANI SOCIALI**

### **Art. 19 Organi Sociali**

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

### **Art. 20 - Assemblea dei soci - Convocazione**

L'assemblea, ordinaria e straordinaria a sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza in seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi:

- ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato,
- dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio del Comune in cui è posta la sede e in quello dei Comuni confinanti.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

### **Art. 21 - Maggioranze costitutive e deliberative**

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione: quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Per le votazioni si procederà con il sistema della alzata di mano o con il sistema dell'appello nominale, su decisione del Presidente dell'Assemblea.

Per le elezioni alle cariche sociali si procederà con il sistema dello scrutinio segreto, salvo che l'assemblea deliberi di adottare uno dei sistemi indicati al comma precedente.

#### **Art. 22 - Intervento in assemblea e diritto di voto**

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I soci persone giuridiche hanno voto plurimo in misura variabile secondo la seguente tabella:

in caso di 1 azione: 1 voto, in caso di 2 azioni: 2 voti, in caso di 3 azioni: 3 voti, in caso di 4 azioni: 4 voti, in caso di 5 o più azioni: 5 voti.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte le azioni, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

#### **Art. 23 - Rappresentanza nell'assemblea**

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo, né ai dipendenti della cooperativa, né alle società da essa controllate o ai membri dell'organo amministrativo o di controllo, né ai dipendenti di queste, ancorché soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.

#### **Art. 24 - Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due scrutatori.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio.

#### **Art. 25 - Consiglio di Amministrazione**

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.

Gli amministratori devono essere scelti tra i soci o tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito delle medesime discipline sportive.

#### **Art. 26 - Adunanze del consiglio**

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente; il Consiglio può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti e un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nella provincia ove ha la sede la società, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso inviato almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal vice presidente o, tra più vice presidenti, da quello più anziano, o in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

### **Art. 27 - Sostituzione degli amministratori**

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

### **Art. 28 - Poteri di gestione**

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c. ed il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Il Consiglio di Amministrazione può perciò anche deliberare l'adesione a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla società stessa ed ai soci.

Il Consiglio può nominare il Direttore e Comitati tecnici, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi; i componenti dei Comitati tecnici possono essere scelti sia tra i soci sia tra i non soci.

Per la conduzione tecnica delle attività sportive della società, il Consiglio nomina uno o più Direttori sportivi. Il Direttore sportivo, in accordo con il Consiglio, provvede alla composizione delle squadre rappresentative sociali e ai programmi e alle direttive di allenamento delle stesse, accompagna le squadre in trasferta o designa chi le accompagni in sua sostituzione, presiede all'attività giovanile ed all'organizzazione delle manifestazioni e propone le manifestazioni da organizzarsi.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

- a) esamina le domande di ammissione a socio e decide sulle stesse;
- b) delibera in ordine alle domande di recesso dei soci ed ai rapporti fra la società e i soci;
- c) adotta eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- d) può nominare apposite commissioni, aventi poteri consultivi ed esecutivi, scegliendo i membri sia tra i soci sia tra i non soci, per lo svolgimento di attività agonistiche, ricreative e culturali.

### **Art. 29 - Deleghe**

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

### **Art. 30 - Rappresentanza**

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione in via generale ed agli amministratori delegati nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina.

### **Art. 31 - Compensi e rimborsi**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Non potrà essere previsto un compenso per l'attività degli amministratori.

### **Art. 32 - Controllo diretto dei soci**

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, nei limiti stabiliti dall'art. 2545-bis c.c. Il diritto menzionato al comma precedente non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

### **Art. 33 - Collegio sindacale e controllo contabile**

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La eventuale retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale, purchè composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile. Qualora il Collegio Sindacale non sia costituito integralmente da revisori contabili, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile ai sensi dell'art. 2409 bis, primo comma, c.c..

### **Art. 34 - Scioglimento**

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio alle regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

### **Art. 35 - Devoluzione**

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto il capitale sociale, deve essere devoluto a fini sportivi.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

### **Art. 36 - Regolamento interno**

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo, se saranno nominati, l'ordinamento dei Comitati tecnici, se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico degli istruttori e dei dipendenti della società.

### **Art. 37 - Normativa applicabile**

Per tutto quanto non è espressamente regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni sulle società cooperative, le disposizioni delle Federazioni alle quali la Cooperativa intenderà aderire e, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.